



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 156/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D'Alia Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del giorno **16 aprile 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **23827** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. **36956** avente ad oggetto la riscossione di entrate del Comune di Pizzo nell'esercizio finanziario 2017, promosso nei confronti dell'incaricato delle riscossioni KAIROS Società Cooperativa;

- letti gli atti e documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024, uditi, per l'Amministrazione comunale, la dott.ssa NIRTA Maria Lucia e, per l'agente contabile KAIROS Società Cooperativa, il legale rappresentante PASCALE Francesco, nonché, per l'ufficio di Procura, il Pubblico Ministero V.P.G. Cons. Giovanni DI PIETRO, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 453/2023** acquisita al protocollo il 10/11/2023, il Magistrato istruttore – dopo aver dato atto di non precisate incompletezze della documentazione trasmessa – richiedeva la fissazione dell'udienza per la

	discussione di una questione preliminare di improcedibilità del giudizio	
	avente ad oggetto il conto giudiziale n. 36956, depositato in Segreteria il	
	5.11.2019, in quanto privo sia di visto di regolarità contabile del responsabile	
	del Servizio finanziario, sia di parificazione, intesa come formale provvedi-	
	mento che attesta la conformità del conto con le scritture contabili dell'Ente	
	(ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924), che è presupposto della giustizia-	
	bilità del conto in base ai principi generali (art.140 comma 3 c.g.c.), come	
	riconosciuto dalla giurisprudenza consultiva (Corte dei conti, Sezioni riunite	
	in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020), e di	
	questa Sezione (sentenze n. 81/2023, n. 115/2023, n. 128/2023, n. 136/2023).	
	2. Veniva quindi fissata l'udienza del 16 aprile 2024 per la discussione	
	del giudizio, giusto decreto presidenziale del 10.11.2023 , ritualmente comu-	
	nicato a mezzo PEC, unitamente alla relazione, all'Amministrazione comu-	
	nale di Pizzo ed all'agente contabile.	
	3. Con nota in data 21.11.2023 (depositata ritualmente il 07/12/2023) il	
	Comune di Pizzo comunicava che il conto della gestione Kairos non era stato	
	parificato alla data di presentazione (12.2.2018) perché non concordante con	
	le scritture dell'Ente, e che solo in data 19.11.2018, con il versamento di	
	€ 9.026,00, il conto corrispondeva con le scritture medesime.	
	4. All' udienza del 16 aprile 2024 , data per letta sul consenso delle parti	
	la relazione del Presidente Cirillo, la dott.ssa NIRTA Maria Lucia, comparsa	
	per l'Amministrazione comunale, confermava che il conto depositato a feb-	
	braio 2018 non era stato parificato in quanto non risultavano effettivamente	
	versati 9.000,00 Euro dei 147.000 Euro di versamenti indicati nel conto, e che	
	il pagamento della somma mancante era avvenuto solo a novembre; e, per	
	2	

	l'agente contabile KAIROS Società Cooperativa, il legale rappresentante PA-	
	SCALE Francesco confermava la ricostruzione del Comune. Infine il Pubblico	
	Ministero V.P.G. Cons. Giovanni DI PIETRO evidenziava la improcedibilità	
	del conto non parificato. Quindi la causa passava in decisione.	
	5. Il conto giudiziale in esame va dichiarato improcedibile.	
	Infatti, nella concreta fattispecie risulta che, dapprima, l'amministra-	
	zione non ha parificato il conto qui in esame (trasmesso al Comune a febbraio	
	2018) avendo accertato l'omesso versamento di somme riscosse dall'agente	
	contabile (ovvero un addebito a suo carico); successivamente, dopo che il con-	
	tabile ha regolarizzato la sua posizione con il versamento di € 9.026,00 (il	
	19.11.2018) ha trasmesso il conto originario a questa Corte, privo di parifica	
	(nel 2019), ma senza in alcun modo formalizzare l'omesso versamento delle	
	somme indicate nel conto all'atto della sua presentazione.	
	Orbene, nelle ipotesi di presenza di addebiti al contabile accertati	
	dall'amministrazione è ovvio che essa non può procedere né al visto di rego-	
	larità ed alla approvazione (previsti dall'art. 139 comma 2 c.g.c.) né alla pari-	
	ficazione del conto (necessaria ai sensi degli artt. 140 commi 1 e 3 e 145	
	comma 3 c.g.c.); dunque in tali ipotesi (come quella qui in esame) non può	
	dichiararsi la improcedibilità per la mancanza di questi atti in quanto tale.	
	Tuttavia, la disciplina di settore prevede che in questa ipotesi – <i>prima</i>	
	dell'instaurazione del giudizio di conto (ovvero <i>prima</i> del deposito del conto	
	giudiziale) – l'amministrazione compili un apposto conto rettificativo (nel	
	quale si contabilizzano le partite del conto “principale” dell'agente contabile,	
	contestate dall'Ente sulla base della sua contabilità interna), che va depositato	
	al giudice contabile ed immediatamente portato alla decisione del Collegio	
	3	

Depositata in segreteria il 05/08/2024

Il Funzionario Responsabile

Firmato digitalmente